



# Statuto Societario

## “CLICK-ART”

modificato dall'assemblea degli iscritti il 24 febbraio 2015

# STATUTO

Art. 1 -

E' stata costituita in Gorgonzola, fra cultori ed amatori dell'arte fotografica, una associazione denominata: Associazione Fotografica "CLICK-ART" in seguito denominata semplicemente Associazione.

Art. 2 -

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 -

## **SCOPI:**

L'Associazione si propone l'incremento dell'arte fotografica;

- A) Radunando cultori ed amatori di tale arte per lo sviluppo del senso estetico ed artistico e per il perfezionamento della tecnica.
- B) promuovendo esposizioni, sia personali che collettive, favorendo pubblicazioni artistiche e tecniche, allacciando rapporti con altre associazioni fotografiche nazionali od estere, organizzando manifestazioni miranti in genere alla conoscenza ed al progresso dell'arte fotografica senza distinzioni di tendenze. Alle riunioni, potranno intervenire anche i simpatizzanti dei fotoamatori (fatta eccezione per quei casi in cui il consiglio direttivo decida di operare in modo diverso).

Art. 4 -

L'Associazione non ha finalità politiche ne scopi di lucro.

Art. 5-

## **PATRIMONIO:**

Il patrimonio dell'Associazione si compone di un contributo annuale che gli iscritti versano nei termini stabiliti nelle casse dell'associazione.

Art. 6 -

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 -

In caso di scioglimento dell'Associazione, la destinazione del patrimonio, sarà decisa dall'assemblea straordinaria dei soci a maggioranza relativa.

Art. 8 –

**SOCI:**

I soci si distinguono in effettivi ed ordinari:

- Sono soci effettivi le persone fisiche che ne facciano domanda scritta, che non siano fotografi professionisti iscritti all' albo, ma solo dilettanti.
- Sono soci ordinari tutte quelle persone che si rendono particolarmente meritevoli nei riguardi dell'Associazione e dell' arte fotografica in genere.
- I soci ordinari sono nominati dal consiglio direttivo su proposta di un socio con l' approvazione di almeno la metà più uno dei soci.

Essi non corrispondono alcuna quota sociale, non hanno diritto di voto e non possono rivestire cariche in seno all'Associazione.

Art. 9 –

Le domande redatte su appositi moduli, debbono essere presentate al consiglio direttivo dell'Associazione, che si riserva il diritto di rimandare l' esame della richiesta di adesione all' assemblea generale dei soci, qualora ne ravvisi le opportunità.

Art. 10 –

Al momento in cui la domanda viene accettata, i richiedenti debbono versare, alla cassa dell' Associazione, la quota associativa nella misura fissata dal consiglio direttivo.

Art. 11 –

Il socio all'atto dell' iscrizione acquisisce tutti i diritti ed i doveri dei soci per l' anno in corso e successivamente, di anno in anno, qualora non disdica l'iscrizione.

Art. 12 –

Al socio non spetta alcun rimborso, neppure parziale della quota versata per l'anno in corso.

Art. 13 –

La quota associativa, deve essere versata entro il 31- 01 di ogni anno. I soci che non abbiano versato la quota associativa nel periodo stabilito, potranno essere dichiarati decaduti dall' Associazione.

Art. 14 –

Il socio che si renda indegno per qualunque grave motivo, morale o civile, potrà essere allontanato dalla Associazione su decisione del consiglio direttivo.

Art. 15 -

I soci che non ottempereranno all'impegno dell'articolo 13, non potranno esercitare il diritto di voto, rivestire cariche in seno all' Associazione, presentare mozioni, rappresentare altri soci o farsi rappresentare alle assemblee, e ciò sino al momento in cui non abbiano regolarizzato la loro posizione amministrativa.

Art. 16 -

**ORGANI:**

Sono organi dell'Associazione:

- A) L'assemblea dei soci
- B) Il consiglio direttivo.

Art. 17 -

**ASSEMBLEA:**

L'assemblea è costituita dai soci effettivi ed in regola con il versamento della quota sociale prevista dall' articolo 13.

I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare nella assemblee da un altro socio, mediante delega scritta .

Ogni socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 18 -

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- A) Dare indirizzi di massima sull' attività da svolgere e stabilire la propria per la realizzazione degli scopi di cui all' art. 3 del presente statuto;
- B) Nominare i membri del consiglio direttivo;
- C) Modificare lo statuto con la maggioranza di almeno metà dei soci regolarmente iscritti più uno;
- D) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio come contemplato nell' art. 7;
- E) Approvare il bilancio e le relative relazioni annuali del consiglio direttivo;
- F) Deliberare l'esclusione dei soci qualora si verificassero le condizioni previste all' art. 14.

Art. 19 -

L'assemblea sarà convocata su decisione del consiglio direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci ogni qual volta se ne presenti l'opportunità. La convocazione è fatta mediante invito scritto, anche mediante posta elettronica, recante data, ora e luogo della riunione e gli argomenti posti all' ordine del giorno.

Le deliberazioni della assemblea sono prese con la maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione a maggioranza qualunque sia il numero dei partecipanti.

#### Art. 20-

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o a richiesta dei soci, presenti o rappresentati per almeno un quinto del totale, a scheda segreta. La nomina del consiglio direttivo sarà effettuata a scheda segreta.

A ciascun socio spetta un voto.

Con la possibilità di esprimere 3 (tre) preferenze

I soci onorari non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni saranno fatte constatare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

#### Art. 21-

Il consiglio direttivo è composto dai membri nominati dalla assemblea e dura in carica **3** (tre) anni.

Tale consiglio è composto da **7** (sette) soci.

#### Art. 22 -

Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente, il vice presidente ed il suo segretario.

Il consiglio determina, nella sua prima seduta di ogni anno, la quota dovuta dai soci. Il consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, per il raggiungimento dei fini statutari essendo ad esso deferito tutto ciò che allo statuto non è riservato all'assemblea. Il consiglio disciplina con le sue decisioni interne il proprio funzionamento.

#### Art. 23-

Il consiglio ha la facoltà di delegare il presidente, o il vice presidente od il consigliere segretario di parte delle attribuzioni che gli competono, limitatamente all'ordinaria amministrazione; può in oltre dichiarare decaduti i soci morosi come previsto dallo art. 13 secondo comma del presente statuto e procedere alla nomina dei soci ordinari, previa approvazione degli stessi in assemblea generale.

#### Art. 24-

Le deliberazioni del consiglio saranno fatte constatare da un verbale sottoscritto dal presidente e dal consigliere segretario.

#### Art. 25 -

Il consiglio dovrà riunirsi almeno due volte all'anno.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se prese a maggioranza relativa e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri.

#### Art. 26 -

Il presidente, il vice presidente o il consigliere segretario, fissano l'ordine del giorno e la data di convocazione dell'assemblea e del consiglio direttivo, stabiliscono gli indirizzi e determinano il corso dei lavori dell'assemblea del consiglio.

Art. 27 -

Il presidente, il vice presidente od il consigliere segretario, espressamente delegati, rappresentano la Associazione Fotografica "CLICK-ART"

Art. 28 -

### **CONSIGLIERE SEGRETARIO**

Il consigliere segretario cura l'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e attende al funzionamento delle casse e dei bilanci dell' Associazione.

Art. 29 -

### **BILANCIO**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31-12 di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo compila il bilancio da sottoporre all' assemblea annuale dei soci.

Art. 30 -

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 31-

Per tutto quanto viene stabilito con il presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del 1° libro, titolo 2 del Codice Civile.

Gorgonzola, 05 dicembre 09 -

Modificato dall'Assemblea dei Soci in data 24/2/2012

Modificato dall'Assemblea dei Soci in data 24/2/2015